

*Sezione regionale per il Friuli-Venezia Giulia*

*ASGI Sede di Trieste, via Fabio Severo 31- Trieste (Italia)*  
*Tel. – Fax 040/368463 – e-mail: [walter.citti@asgi.it](mailto:walter.citti@asgi.it)*

*ASGI sede di Udine, via S. Francesco d'Assisi, 39- Udine (Italia)*  
*Tel. – Fax 0432/507115 – e-mail: [info@asgi.it](mailto:info@asgi.it)*

*ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)*  
*Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: [segreteria@asgi.it](mailto:segreteria@asgi.it)*

**Torino/Trieste, 8 giugno 2009**

**Preg.mo prof. Vladimir Kosic**  
**Assessore alla Salute e alla protezione sociale**  
**Regione FVG**  
**Trieste**

**Preg.mo Dott. Nicola Delli Quadri**  
**Direttore**  
**Azienda Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale**  
**Pordenone**

**OGGETTO: Annunciata chiusura degli ambulatori sanitari rivolti agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.**

Preg.mi Signori,

L'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) è un'associazione senza fini di lucro che riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del diritto e giuristi con uno specifico interesse professionale e sociale per le questioni giuridiche connesse all'immigrazione.

Con la presente Vorremmo esprimere la nostra preoccupazione e richiamare la Vostra attenzione sulle annunciate intenzioni, riportate anche dalla stampa locale e regionale (in proposito, Il Gazzettino, edizione di Pordenone, 31 maggio 2009) di chiudere l'ambulatorio sanitario riservato agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale presso l'Ospedale di Santa Maria degli Angeli di Pordenone, nonché gli altri ambulatori destinati al medesimo scopo creati per iniziativa delle Aziende per i Servizi Sanitari sul territorio regionale del F.V.G..

Secondo quanto riportato sulla stampa locale, tale intenzioni sarebbero state espresse rispettivamente dai vertici dell'A.S.S. n. 6 e dall'Assessore regionale alla Sanità Vladimir Kopic. Sempre secondo quanto riportato dalla stampa, tale intenzione verrebbe motivata dall'asserita incompatibilità di tali presidi sanitari pubblici con la probabile prossima entrata in vigore delle modifiche al T.U. sull'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero, contenute nel c.d. "ddl sicurezza", già approvato dalla Camera dei Deputati e di prossima discussione al Senato della Repubblica, con la conseguente probabile introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale e conseguente obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte di ogni pubblico ufficiale (art. 361 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.).

Con la presente si vuole sottolineare l'erroneità di tale lettura della portata applicativa delle norme che, con ogni probabilità, verranno definitivamente approvate nel corso delle prossime settimane dal Parlamento della Repubblica.

Va infatti prioritariamente ricordato come dall'analisi degli atti parlamentari si evince che le norme che regolano l'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri non iscritti al SSN in quanto non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno sono destinate a rimanere completamente immutate, anche nell'eventualità dell'approvazione definitiva del ddl sicurezza.<sup>1</sup> Resterà immutato e pienamente in vigore il testo dell'art. 35 d.lgs. n. 286/98. Ai cittadini stranieri irregolarmente presenti pertanto *"sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva"* (T.U. Immigrazione - art. 35 c.3)

Parimenti rimarranno invariate le disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 che all'art. 43 chiaramente dispongono che *"ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'art. 35 comma 3 del testo unico (c.2). "Le prescrizioni e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate nei limiti indicati dall'art. 35 comma 3 del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (straniero temporaneamente presente. Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio"* (c.3).

---

<sup>1</sup> In proposito, si veda il dossier di documentazione sul ddl sicurezza n. AS 733 disponibile sul sito web: <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31554.htm>

Come si può ben vedere dall'analisi della normativa primaria e secondaria sopra indicata, l'accesso alla cure da parte dei cittadini stranieri in condizione di irregolarità e l'utilizzo del codice STP non saranno destinate a subire modifiche, anche nell'eventualità dell'entrata in vigore delle annunciate nuove disposizioni, e per le Regioni permarrà del tutto inalterato l'obbligo, ai sensi del comma 8 del citato art. 43, di individuare “ *le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative previste dall'art. 35 comma 3 del T.U. possano essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati*” .

Corrisponde al vero che il testo approvato dalla Camera dei Deputati e che verrà discusso al Senato (A.S. 733-B) prevede l'introduzione di un reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno irregolari dello straniero.<sup>2</sup> Tuttavia si evidenzia come il testo del ddl sicurezza approvato dalla Camera dei Deputati preveda un'esenzione espressa dall'obbligo dello straniero di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 del T.U. immigrazione (art. 1 comma 22 ddl A.S. 733-B).<sup>3</sup>

Di conseguenza, anche in caso di approvazione definitiva al Senato del ddl sicurezza (A.S. 733-B), il citato articolo 35 del T.U. immigrazione concernente l'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, non subirà modifiche, ivi comprese le norme concernenti le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, e gli interventi di medicina preventiva, per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno. In particolare si evidenzia come rimarrà inalterato il divieto tassativo di cui al comma 5 di detto articolo in base al quale “ *l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno **non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità**, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano*” .

L'art. 35 co. 5 del T.U. sull'immigrazione continuerà dunque a operare, per tutto il personale sanitario e comunque addetto all'accesso alle strutture sanitarie, quale disposizione esimente l'eventuale obbligo di prossima introduzione di denuncia alle autorità dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno da parte di chi esercita un pubblico servizio. La disposizione di cui all'art. 35 co. 5 fungerebbe, infatti, da norma speciale di esenzione dall'obbligo previsto in via generale, secondo il principio di specialità ( *lex specialis derogat generali* ("la norma speciale deroga quella generale")

---

<sup>2</sup> Art. 1 comma 16 ddl A.S. 733-B: “Art. 10 bis d.lgs. n. 286/98) 1. *Salvo che il fatto costituisce più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente T.U. nonché di quelle di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'art. 162 del codice penale*”.

<sup>3</sup> Il nuovo testo dell'art. 6 c. 2 del T.U. immigrazione, riformulato in base alle modifiche previste dal ddl sicurezza, qualora approvate, risulterebbe di conseguenza il seguente: “*Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 e per quelle attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della P.A. ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimento di interesse dello straniero comunque denominati*”.

In sintesi, anche qualora venisse introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale, l'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.) o dell'incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.) non potrebbe comunque estendersi agli operatori sanitari o a quelli amministrativi legati all'espletamento delle pratiche e procedure concernenti la realizzazione del diritto all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al SSN attraverso l'utilizzo e la gestione dei codici STP.

In conclusione, contrariamente a quanto da Voi affermato, almeno secondo i resoconti della stampa locale, non corrisponde al vero che l'eventuale approvazione definitiva del ddl sicurezza renderebbe incompatibili gli ambulatori sanitari pubblici per gli stranieri irregolari di cui all'art. 43 c. 8 del D.P.R. n. 394/99, con l'introduzione del reato contravvenzionale di immigrazione irregolare, ma al contrario permarrebbe un obbligo da parte delle istituzioni sanitarie locali e regionali di assicurare l'accesso alle strutture sanitarie da parte dei cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, anche attraverso l'utilizzo di appositi ambulatori dedicati.

Al di là delle considerazioni di carattere squisitamente giuridico, si rileva l'inopportunità dell'eliminazione degli ambulatori pubblici per gli stranieri in condizioni di irregolarità, non solo in relazione alle specifiche esigenze di adeguata ed effettiva tutela del diritto alla salute dei medesimi quale diritto umano fondamentale spettante a tutte le persone, e sancito a livello costituzionale, ma anche alle esigenze dell'intera collettività locale e regionale per una corretta ed efficiente organizzazione dei servizi sanitari. E' del tutto evidente, infatti, che l'eliminazione degli ambulatori sanitari specifici per gli stranieri irregolari (STP) dirottarebbe tale popolazione verso i servizi di pronto soccorso ospedalieri, cagionando un uso improprio ed un sovraccarico di tali strutture con conseguente perdita di efficienza dei servizi medesimi e dunque danno per l'intera collettività.

Si confida, pertanto, che gli annunci di possibili chiusure degli ambulatori STP da parte dell'ASS n. 6 o, addirittura, di tutte le analoghe strutture a livello regionale, con l'entrata in vigore del ddl sicurezza in discussione al Parlamento, siano stati il risultato di malintesi ed incomprensioni della reale portata applicativa ed interpretativa delle norme medesime.

Si auspica, pertanto, che tali delicate questioni possano essere oggetto di ulteriore e più approfondita valutazione, per le quali la nostra associazione rimane a disposizione per ogni qualsivoglia collaborazione.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, porgiamo i nostri Distinti Saluti.

**p. l'ASGI**  
**sez. regionale FVG**

**Dott. Walter Citti**  
**Dott. Gianfranco Schiavone**

